

## Allegato B)

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E ODV/APS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 13/09/2021 - 14/06/2024 ED EVENTUALE RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà, 1

TRA

L'Amministrazione Comunale di Casalgrande C.F./P.I. 00284720356 con sede in Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà 1, rappresentato dal responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi Alberto Soncini, nato a Reggio Emilia il 22/10/1970, C.F. SNCLRT70R22H223R;

E

L'Associazione \_\_\_\_\_, di seguito nominata Associazione, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di volontariato in data \_\_/\_\_/\_\_, con atto dirigenziale prot. n. \_\_/2021, rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

#### RICHIAMATI:

- il Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore", che all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali e all'art. 56 comma 1 sostiene che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la L. 104/1992 ad oggetto: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che:
  - all'art. 8 sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, tra cui rientra l'attività di trasporto scolastico speciale individuale in quanto misura di inserimento e di integrazione sociale del disabile;
  - all'art. 26, c. 2, sostiene: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";
  - all'art. 38 sostiene: "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";
- la L.R. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della

L.R. 25 maggio 1999 n. 10”, che all’art. 5, prevede: “I Comuni provvedono nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale”;

- l'”ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” tra la Provincia di Reggio Emilia, l’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia con l'adesione delle Associazioni delle famiglie sottoscritto il 12 dicembre 2012;

- l'art. 9 del Regolamento del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Casalgrande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020;

- la determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con la quale si procedeva ad approvare lo schema della presente convenzione;

PREMESSO che:

- il

trasporto oggetto della presente convenzione si inserisce nell'ambito degli interventi volti a garantire e rendere effettivo il “diritto allo studio”;

- gli obiettivi del trasporto in parola rispondono a esigenze di pubblico interesse ed utilità pubblica;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Casalgrande e \_\_\_\_\_ in merito al trasporto scolastico speciale individuale per il periodo 13/09/2021 - 14/06/2024 rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado residenti a Casalgrande di cui ai successivi artt. 2 e 3.

L’oggetto principale consiste nell’attività di trasporto e vigilanza/accompagnamento degli alunni/studenti disabili nel tragitto casa-scuola e scuola-casa e nei momenti di salita e discesa dal mezzo di trasporto speciale.

#### ART. 2 – FINALITÀ

Finalità principale della presente convenzione è quella di garantire l'effettivo accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli studenti disabili non autosufficienti frequentanti le scuole del territorio comunale al fine di favorire l’autonomia e l’integrazione sociale.

L’Associazione s’impegna, per lo svolgimento del trasporto in oggetto ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.

#### ART. 3 – BENEFICIARI DEL TRASPORTO SPECIALE INDIVIDUALE

Il trasporto speciale individuale è rivolto a residenti disabili certificati minorenni/neo maggiorenni frequentanti la scuola infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statali e paritarie previa verifica dei bisogni, delle risorse e della sostenibilità economica da parte del Comune di Casalgrande.

#### ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO

I genitori interessati presentano domanda al Comune di Casalgrande – secondo le modalità stabilite dai Regolamenti comunali - allegando idonea certificazione relativa alla disabilità motoria degli studenti disabili che necessitano di un trasporto specifico. L'accesso al servizio è autorizzato dal Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi prima dell'inizio dell'anno scolastico.

#### ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO

Il trasporto scolastico speciale individuale deve essere garantito in tutte le giornate previste dal calendario scolastico nel rispetto degli orari giornalieri definiti dai rispettivi organi scolastici competenti.

Il calendario scolastico e l'inizio delle attività didattiche è comunicato dal Comune di Casalgrande prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Di norma quindici giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico il Settore Servizi scolastici ed educativi comunica il prospetto con indicato il fabbisogno relativo al numero degli studenti e delle schede orarie necessarie ad organizzare il suddetto trasporto.

L'attività consiste principalmente nel trasporto degli studenti nel percorso casa-scuola e scuola-casa, e può prevedere percorsi finalizzati ad attività formative individuate dai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) o da visite didattiche. Qualora necessario - sulla base delle specifiche esigenze indicate al momento dell'iscrizione al trasporto - potrà essere prevista/richiesta la presenza di personale aggiuntivo con funzioni accompagnamento e/o sorveglianza.

Il numero di richieste e le sedi scolastiche di destinazione potranno variare - per anno scolastico - in base alle iscrizioni nei termini pervenute all'Ufficio Scuola.

Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte a condizione di essere compatibili con i percorsi casa-scuola e/o scuola-casa già definiti e nel rispetto del kilometraggio massimo di cui alla presente convenzione.

Il personale collabora e facilita le operazioni di salita e discesa degli studenti interessati e, qualora necessario, provvede all'accompagnamento degli studenti durante i tragitti in aggiunta all'autista. I percorsi dei tragitti di andata e di ritorno dovranno essere i più idonei nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

L'Associazione \_\_\_\_\_ mette a disposizione n. \_\_\_\_\_ automezzi (avente ciascuno n. \_\_\_\_\_ posti con il conducente e idonei al trasporto di n. \_\_\_\_\_ carrozzine).

L'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna ad organizzare il trasporto richiesto sulla base delle comunicazioni trasmesse.

L'Associazione \_\_\_\_\_ provvede alla diretta ed autonoma organizzazione dei percorsi di trasporto, garantendo il contatto diretto con i singoli utenti e le rispettive famiglie, nell'ottica di assicurare la massima efficacia ed efficienza.

L'Associazione individua, quale referente per l'attività di coordinamento il Sig. \_\_\_\_\_ e si impegna ad informare il Comune di ogni possibile variazione.

Il Comune indica, quale referente per l'attività di coordinamento, il Sig. \_\_\_\_\_ .

Il Piano annuale delle attività in parola sarà predisposto dal referente dell'Amministrazione comunale unitamente al referente dell'Associazione, in tempo utile per l'avvio del trasporto.

#### ART. 6 – OBBLIGHI TRA LE PARTI

L'Associazione \_\_\_\_\_ si obbliga a:

- assicurare gli operatori (volontari e/o dipendenti) inseriti nella realizzazione delle attività e prevede che gli stessi siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11.8.1991, n. 266 come dalla seguente polizza di cui si allega copia:

- polizza RCT/O n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ ;
- garantire le attività rivolto ai beneficiari di cui all'art. 3 e in base all'organizzazione prevista all'art. 5;
- trasmettere periodicamente il rendiconto dei viaggi effettuati e dei Km percorsi;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di trasporto richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, incluse quelle relative alla prevenzione del COVID-19;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- svolgere le attività oggetto del presente rapporto convenzionale con l'apporto determinante e prevalente dei propri volontari o in subordine operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività in questione;
- comunicare tempestivamente al Servizio amministrativo del Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- rispettare i principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati individuali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- ottemperare alle disposizioni di cui al Dlgs n. 81/2008 e successive integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fornire al Servizio amministrativo del Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande comunicazione di eventuali incidenti come sinistri, collisioni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative e delle linee di indirizzo del settore;
- osservare quanto disposto dal DPR 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che all'art. 2 comma 3 prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto;

Il Comune si obbliga a:

- rimborsare i Km effettivamente percorsi secondo un parametro chilometrico pari a euro 0,56/Km, fino a un *plfond* massimo di euro 10.000,00 per anno scolastico, salvo revisione in base alle variazioni del chilometraggio percorso;
- rimborsare le spese per la copertura assicurativa del personale impiegato nel trasporto di cui alla presente convenzione, così come disciplinato dall'art. 18 c. 3 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore";
- trasmettere, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'elenco degli utenti autorizzati al trasporto speciale individuale, con l'indicazione di eventuali altre informazioni utili allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- comunicare ogni altro evento che possa eventualmente incidere sull'attuazione del trasporto.

#### ART. 7 – IMPLEMENTAZIONE

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, dovessero pervenire ulteriori richieste di trasporti speciali superiore a quella ipotizzata dalla convenzione, il Comune potrà richiedere formalmente una estensione delle attività fino al limite massimo del 20% dell'importo di cui all'art. 6. L'Associazione si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazione nelle prestazioni come sopra indicato, alle stesse condizioni previste nella presente convenzione.

#### ART. 8 - PERSONALE

L'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna a:

- garantire personale (volontari e/o dipendenti) con specifica competenza per gli interventi cui sono destinati;
- garantire che il personale impiegato nel trasporto in oggetto della presente convenzione sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, e sia regolarmente coinvolti in percorsi formativi;
- riqualificare ed aggiornare il personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- garantire che il personale, durante lo svolgimento del trasporto, sia provvisto di specifico abbigliamento identificativo, che ne consenta l'immediata riconoscibilità;

L'Associazione \_\_\_\_\_ è tenuta ad assicurare che il personale partecipi alle iniziative di cui sopra.

#### ART. 9 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 13/09/2021 al 14/06/2024. La stessa può essere rinnovata per altri 2 anni, su richiesta dell'Amministrazione in forma scritta.

#### ART. 10 – RIMBORSI

Per il trasporto è previsto un rimborso massimo di € 10.000 per anno scolastico comprensivo anche di spese per polizza assicurativa di cui all'art. 6. Per il tragitto di andata i Km percorsi sono computati a partire dalla rimessa fino a destinazione; per il tragitto di ritorno i Km percorsi sono computati dal plesso scolastico di partenza fino alla rimessa.

La presentazione delle richieste di liquidazione deve essere effettuata secondo le seguenti scadenze e di norma entro il 15 del mese successivo:

- 1° rata per il periodo settembre – dicembre;
- 2° rata per il periodo gennaio – marzo;
- 3° rata per il periodo aprile – giugno;

I rimborsi saranno corrisposti dal Comune di Casalgrande a \_\_\_\_\_, a seguito di presentazione di note di pagamento corredate da una relazione sull'attività svolta e di una rendicontazione economica. La documentazione attestante le spese sostenute è conservata dall'associazione/organizzazione e dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale in caso di esplicita richiesta.

I rimborsi di cui al presente articolo sono esente Iva ex art 10 L. 633/72 e smi.

#### ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può accertare in ogni momento l'attività svolta da \_\_\_\_\_ che, periodicamente, fornisce i dati relativi alla fruizione da parte degli utenti.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica affinché esse adottino i necessari provvedimenti di merito.

#### ART. 12 - RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione \_\_\_\_\_ può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente scrittura privata saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dall'Associazione \_\_\_\_\_ ed il terzo congiuntamente dai due precedenti soggetti. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

#### ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/91.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

v. Allegato “ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

Letto e sottoscritto digitalmente.

Comune di Casalgrande

Associazione \_\_\_\_\_

Il responsabile di Settore Servizi scolastici ed  
educativi

Il legale rappresentante

Alberto Soncini

xxxx

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**

**Il presente accordo costituisce parte allegato parte integrante dello SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E ODV/APS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 13/09/2021 - 14/06/2024 ED EVENTUALE RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI tra il Comune di Casalgrande e \_\_\_\_\_ designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del GDPR**

**Art. 1  
Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2  
Oggetto**

Oggetto del presente Accordo è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione del Servizio di trasporto scolastico speciale individuale e per effetto dell'adempimento della Convenzione in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dalla Convenzione di cui sopra, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle e a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

**Art. 3  
Definizioni**

- **“Accordo”**: questo scritto;

- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l’osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;
- **“dati personali”**: ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad **interessati**, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **“diritti degli interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l’interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella Convenzione in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

#### **Art. 4**

#### **Scopo e finalità del trattamento da parte del Responsabile**

Lo scopo e le finalità del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

#### **Art. 5**

#### **Obblighi del Responsabile**

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto della Convenzione in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonché nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui allegato 1, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:
  - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
  - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
  - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle

proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:

- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
- considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- qualora il Servizio oggetto dell'Accordo preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;

- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della “*privacy by design*” e “*privacy by default*” e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all’uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal Servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l’erogazione del Servizio oggetto dell’Accordo, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

## **Art. 6 Obblighi del Titolare**

Il Titolare del trattamento s’impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 del Regolamento.

## **Art. 7 Diritti del Titolare**

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull’operato del Responsabile;

- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 8**

#### **Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili**

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto della Convenzione in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della Convenzione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonché le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi e le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente al rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il

Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;

- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 Diritti degli interessati**

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (*e-mail* [dpo@tresinarosecchia.it](mailto:dpo@tresinarosecchia.it)).

#### **Art. 10 Violazione di dati personali riguardanti i dati trattati dal Responsabile**

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. In caso di violazione dei dati personali trattati dal Responsabile, quest'ultimo al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza contattando il Dirigente e scrivendo all'indirizzo mail [dpo@tresinarosecchia.it](mailto:dpo@tresinarosecchia.it). Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazione dei dati oggetto della violazione);;
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuare i possibili effetti negativi. Il Responsabile fornirà le altre informazioni successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità. Il Responsabile fornirà le altre informazioni successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza, deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

## **Art. 11** **Misure di sicurezza**

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'Allegato 3 un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

## **Art. 12** **Audit e verifiche**

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

## **Art. 13** **Trasferimenti internazionali**

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE)

2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

#### **Art. 14 Valutazione d'impatto**

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assistere il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

#### **Art. 15 Inosservanza della Convenzione e risoluzione**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordi non sia ripristinato entro un termine ragionevole;

il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili e il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

#### **Art. 16 Responsabilità**

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

#### **Art. 17**

#### **Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali**

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 18**

#### **Cooperazione con l'Autorità di vigilanza**

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera

#### **Art. 19**

#### **Restituzione e cancellazione dei dati**

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, oppure nei tempi concordati con il Titolare, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

#### **Art. 20**

### **Validità e cessazione**

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella Convenzione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Casalgrande, \_\_/\_\_/2021

Per il Comune di Casalgrande

Per Associazione \_\_\_\_\_

Il responsabile di Settore Servizi scolastici ed  
educativi

Il legale rappresentante, per integrale accettazione  
dell'Accord

Alberto Soncini

XXXX